



## COMUNE DI FUCECCHIO

*Città Metropolitana di Firenze*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

*Deliberazione N. 35 del 31 marzo 2021*

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-836 E 846-847). APPROVAZIONE.**

**Settore:** Settore 1 - Servizi Istituzionali Finanziari E Gestione Risorse Umane

**Servizio:** Servizio Gestione Entrate

**Tipo Atto:** Delibera di Consiglio Immediatamente eseguibile

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 19:12 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Marco Padovani nella Sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e così composto:

	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene		A
Pilastrini Leonardo	P	
Porciani Gianmarco		A
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo		A

Consiglieri assegnati n. 17

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale, Simone Cucinotta.

Scrutatori: Banti Federica, Costante Rossella, Testai Simone.

Il Presidente del Consiglio Comunale riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 commi da 816 a 836 e commi 846 e 847, “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che il comma 848 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato il testo del comma 831 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO che la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, prevede “*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, modificato e integrato con il D. Lgs. 28 dicembre 1993 n. 566, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22.04.1994 e ss.mm.ii.;
- Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 24.06.2014 e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 29.11.2019 di approvazione, da ultimo, delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 3.12.2019 di approvazione, da ultimo, delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che l'Ente rimanda ad apposito successivo regolamento, ai sensi del comma 821 lett. c) della L. 160/2019, la disciplina degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale;

VISTA la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; che si articola nei seguenti punti principali:

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione

impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, allegato alla presente, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021”*;
- l'articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

EFFETTUATO l'incontro con le rappresentanze del CCN e del CNA;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

PRESTO ATTO del parere dell'organo di revisione contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in data 26.03.2021 da parte della I Commissione Consiliare Permanente denominata “Programmazione e Controllo, Innovazione, Affari Generali, Bilancio e Tributi”;

VISTO il verbale della Seduta del Consiglio Comunale, come da registrazione su supporto digitale e successivamente trascritto;

DATO ATTO che i Consiglieri presenti al momento della votazione sono quelli risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Votazione	Presenti	Assenti
Banti Federica	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cafaro Alberto	P	
Castaldo Raffaella	P	
Cordone Marco	P	
Costante Rossella	P	
Gorgerino Antonella	P	
Mazzei Sabrina	P	
Morelli Fabrizia	P	
Padovani Marco	P	
Pagliaro Irene	P	
Pilastrì Leonardo		A
Porciani Gianmarco	P	
Ramello Sabrina	P	
Spinelli Alessio	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

DATO ATTO della votazione resa nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

		Votanti	
Presenti	Astenuti	Favorevoli	Contrari
16	3 (Cordone, Morelli e Porciani)	11	2 (Ramello e Testai)

## DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1 commi 816-836 e 846-847, riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale comprensivo dei seguenti allegati:
  - Allegato “A” classificazione delle strade, aree e spazi pubblici,
  - Allegato “B”: classificazione dei coefficienti per la determinazione del canone;

- Tavola 1 (allegato grafico);
3. di rimandare ad apposito successivo regolamento, ai sensi del comma 821 lett. c) della L. 160/2019, la disciplina degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale;
  4. di allegare il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. di procedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
  6. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
    - Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, modificato e integrato con il D. Lgs. 28 dicembre 1993 n. 566, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22.04.1994 e ss.mm.ii.;
    - Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 24.06.2014 e ss.mm.ii.;
    - Deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 29.11.2019 di approvazione, da ultimo, delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    - Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 03.12.2019 di approvazione, da ultimo, delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
  7. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
  8. di dare atto che le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

## **INDI IL CONSIGLIO COMUNALE**

In ragione della necessità di provvedere all'adozione degli atti conseguenti e necessari, con successiva votazione e con voti resi nei modi e forme di legge:

		<b>Votanti</b>	
<b>Presenti</b>	<b>Astenuti</b>	<b>Favorevoli</b>	<b>Contrari</b>
16	3 (Cordone, Morelli e Porciani)	11	2 (Ramello e Testai)

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
Marco Padovani

**Il Segretario Generale**  
Simone Cucinotta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto. Il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.*